



REMTECH EXPO

REMTECH

BONIFICHE: IL PUNTO DELLA GIURISPRUDENZA SUI TEMI CONTROVERSII

avv. Federico Peres

B&P Avvocati

FOCUS INDUSTRIA & AMBIENTE

19 settembre 2018

RemTech Expo 2018 (19, 20, 21 Settembre) FerraraFiere

www.remtechexpo.com

INDICE

**MINISTERO
DELL'AMBIENTE
nota
23.01.2018 n. 1495**

**TAR LOMBARDIA
BRESCIA
sentenza
09.08.2018 n. 802**

1. Obblighi del proprietario non responsabile: le misure di prevenzione
2. Contaminazione storica: prescrizione e responsabilità
3. Responsabilità della capogruppo
4. Responsabilità in caso di cessione
5. Pluralità di responsabili
6. Rilevanza della transazione

1. Obblighi del proprietario non responsabile: le misure di prevenzione

Nota MATTM

La nota ricorda che il proprietario o gestore NON responsabile è tenuto a porre in essere adeguate **misure di prevenzione** nelle quali rientrerebbero, secondo la giurisprudenza citata dal Ministero, anche le misure di **messa in sicurezza di emergenza**.

Consiglio di Stato, sentenza n. 502/2018: «Quando un fenomeno di inquinamento non è ascrivibile alla sfera di azione del proprietario medesimo, va escluso il coinvolgimento coattivo del proprietario dell'area inquinata, nelle attività di rimozione, prevenzione e **messa in sicurezza di emergenza**. [...] (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 7 novembre 2016, n. 4647 e 16 luglio 2015, n. 3544)».

«La **messa in sicurezza** del [...] costituisce una misura di prevenzione dei danni e rientra pertanto nel **genus delle precauzioni**, [...] (cfr., in termini, **Cons. Stato, sez. V, n. 1509/16 e sez. VI, n. 3544/15**)

MISE

2. Contaminazioni storiche: prescrizione e responsabilità

TAR Brescia

«Il punto di partenza è la considerazione che l'inquinamento ambientale è una **condizione permanente**, risolta solo con la bonifica o con il ripristino di stabili condizioni di sicurezza. Sul piano privatistico questo comporta il mancato decorso della prescrizione (v. Cass. civ. Sez. III 19 febbraio 2016, n. 3259, punti 1.1.5 e 1.1.6). Sul piano amministrativo significa che la qualificazione di una situazione come inquinamento deve essere effettuata sulla base della normativa attuale»



2. Contaminazioni storiche: prescrizione e responsabilità

Cassazione Civile, Sez. III 19 febbraio 2016, n. 3259

«In materia di danno ambientale, la condotta antigiuridica consiste nel mantenimento dell'ambiente nelle condizioni di danneggiamento, sicché **il termine prescrizionale dell'azione di risarcimento inizia a decorrere solo dal momento in cui tali condizioni siano state volontariamente eliminate dal danneggiante** ovvero la condotta sia stata resa impossibile dalla perdita incolpevole della disponibilità del bene da parte di quest'ultimo.

Si tratta di principio che, sebbene relativo a fattispecie di danno ambientale determinatosi in costanza della vigenza dell'art. 18 della legge n. 349 del 1986 (per fatti precedenti al 1994 o a partire da tale epoca), è predicabile anche in riferimento a fattispecie sussumibile nell'art. **2043 cod. civ.**»

2. Contaminazioni storiche: prescrizione e responsabilità

TAR Brescia

«Trattandosi di contaminazione storica, occorre applicare i principi generali in vigore all'epoca dei fatti, che possono essere individuati nella fattispecie ex **art. 2050 c.c.** (esercizio di attività pericolose) [...].

Una volta accertata la pericolosità e ricostruito il nesso causale, la responsabilità ex art. 2050 c.c. è presunta, con onere per il soggetto che ha svolto l'attività pericolosa di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Anche volendo applicare la più favorevole disciplina generale ex art. **2043 c.c.**, la **colpa** del soggetto che ha svolto l'attività pericolosa può essere individuata con sicurezza nell'**inerzia mantenuta per anni nell'organizzazione dei mezzi di produzione**, quando fin dall'inizio si poteva prevedere che in mancanza di precauzioni e miglioramenti vi sarebbero stati effetti negativi per la salute delle persone e per l'ambiente, e **questi effetti sono divenuti rapidamente sempre più chiari con l'accumulo di evidenza tecnico-scientifica a livello internazionale**».

3. Responsabilità della capogruppo

TAR Brescia

«L'attività delle società controllate deve essere vista in una **logica di gruppo**. Queste società sono vettori delle decisioni imprenditoriali del gruppo, e quindi operano sostanzialmente come organi del gruppo.

La cancellazione o la trasformazione della società controllata che in concreto gestiva l'attività all'ordine dell'inquinamento non libera il gruppo, e specificamente la **capogruppo**, anche qualora l'attività imprenditoriale inquinante sia stata nel frattempo dismessa con successiva liquidazione della società controllata».

Nello stesso senso, in precedenza v. anche T.A.R. Pescara – Abruzzo, sez. I, del 30 aprile 2014 n. 204

3. Responsabilità della capogruppo

Artt. 2497 e 2497 sexies codice civile
(introdotti con d.lg. n. 6/2003)


la responsabilità (della capogruppo) discende dall'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento (2497) che si presume appartenere alla capogruppo (2497 sexies).



Presunzione di responsabilità della capogruppo
(presunzione soggetta a prova contraria)

4. Responsabilità in caso di cessione

TAR Brescia



4. Responsabilità in caso di cessione

TAR Brescia

«Quando la società controllata responsabilità dell'inquinamento passa, per conferimento o in altra forma, a un diverso gruppo, il **gruppo cedente** rimane obbligato alla messa in sicurezza e alla bonifica, in applicazione della regola generale sulla cessione d'azienda ex **art. 2560 comma 1 c.c.**, salvo consenso dell'amministrazione titolare dell'interesse pubblico coinvolto.

Si pone poi il problema se il **gruppo acquirente** assuma una responsabilità in solido per le obbligazioni derivanti dalla gestione aziendale pregressa. Nel caso del danno ambientale la soluzione deve essere **negativa**, anche in questo caso, tuttavia, con la precisazione che **vi sarebbe al contrario piena assunzione di responsabilità se la cessione o il conferimento avessero lo scopo di sottrarre all'amministrazione l'autore dell'inquinamento.**

La norma applicabile non è l'art. 2558 comma 1 c.c., che riguarda il subentro automatico dell'acquirente nei contratti aziendali, ma **l'art. 2560 comma 2 c.c.**, che prevede la responsabilità solidale dell'acquirente per i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori.

In via analogica, quest'ultima disposizione può essere interpretata nel senso che l'acquirente risponde del danno ambientale solo se già accertato in un provvedimento amministrativo divenuto pubblico, oppure se vi era una conoscenza diretta della situazione per effetto di accordi con il cedente».

5. Pluralità di responsabili

TAR Brescia

«Nella ripartizione del costo della bonifica [...] appare adeguato il **criterio quantitativo**, perché vi è una diretta correlazione tra la quantità di mercurio impiegata in ciascun anno di produzione e il livello di inquinamento conseguente alla dispersione del mercurio.»

Ripartizione dei costi



Criterio quantitativo

6. Rilevanza della transazione

TAR Brescia

«La competenza ministeriale sul contenuto della bonifica implica anche la competenza a stipulare con i privati accordi transattivi che definiscono le controversie sul danno ambientale. [...]

La somma dovuta da [*omissis*] non è una sanzione stabilita convenzionalmente per alcune illegittime operazioni di sversamento, ma il **prezzo per l'inquinamento di un'area ben precisa**, in relazione alla quale il contributo dei dipendenti del gruppo [*omissis*] era stato definitivamente accertato»

6. Rilevanza della transazione

TAR Brescia

Per effetto della avvenuta transazione «**gli obblighi della bonifica rimangono quindi a carico del Ministero** dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ferma restando la possibilità di individuare altri soggetti corresponsabili dell'inquinamento.

Il Ministero è tenuto a sostenere l'intera spesa, anche se eccedente l'importo di €12.000.000 che [omissis] si è impegnata a corrispondere sulla base dell'accordo transattivo [...], non essendovi in tale accordo una clausola che preveda adeguamenti in relazione al costo effettivo delle opere di bonifica.

Reciprocamente, **nessun rimborso a [omissis] sarà dovuto qualora il costo dell'intervento risultasse inferiore al predetto importo».**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Federico Peres
B&P Avvocati

federico.peres@buttiandpartners.com